

**DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE SITO IN PIAZZA VENEZIA A TRENTO**

Gara telematica n.: **101173**

Codice CIG : **880936779E**

Valore complessivo della concessione: Euro 1.459.193,25 (IVA esclusa) per tutta la durata della concessione pari a 10 anni (comprensiva dell'eventuale proroga)

Durata della concessione: 9 anni - 108 mesi

Il luogo di svolgimento del servizio è: Comune di Trento (codice NUTS ITH20)

Scadenza richiesta chiarimenti: **31.10.2022** ore **12.00**.

Scadenza richiesta di sopralluogo facoltativo: **30.09.2022** ore **12.00**

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: **31.01.2023** ore **12.00**

La prima seduta di gara è comunicata dall'Amministrazione.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Claudia Piechele, assegnata al Progetto Sport (tel. 0461-884361).

Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Claudia Piechele del Progetto Sport (tel. 0461-884358) ed, in sua assenza, dott.ssa Cristina Ambrosi Capo Ufficio del Progetto Sport (tel. 0461-884361).

INDICE

1. PREMESSE, INFORMAZIONI TECNICHE E DISCIPLINA DI GARA	
2. CHIARIMENTI	
3. COMUNICAZIONI	
4. FIRMA DIGITALE	
5. DOCUMENTAZIONE DI GARA	
6. OGGETTO, DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE	
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA	
8.1. REQUISITI GENERALI	
8.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	
8.3. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	
8.4. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI	
8.5. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	
8.6. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	
9. AVVALIMENTO	
10. SUBAPPALTO	
11. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO	
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	
13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
13.1. DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE	
13.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.)	
13.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI IN CASO DI AVVALIMENTO	
13.4. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	
13.5. PASSOE	
13.6. PATTO DI INTEGRITÀ	
13.7. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI A.N.A.C.	
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	
15. OFFERTA TECNICA	
16. OFFERTA ECONOMICA	
17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	
17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL	

	PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
17.2.	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
18.	IMPOSTA DI BOLLO
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
19.1.	GENERALITÀ
19.2.	APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
19.3.	APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA
19.4.	APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA
19.5.	FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
20.	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE
21.	VERIFICA DEI REQUISITI
22.	ADEMPIMENTI E STIPULA DEL CONTRATTO
23.	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
24.	NUOVO AFFIDAMENTO
25.	TUTELA DELLA PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI
26.	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. PREMESSE, INFORMAZIONI TECNICHE E DISCIPLINA DI GARA

Con deliberazione di Consiglio del 15.06.2021, n. 67, immediatamente eseguibile, il Comune di Trento ha autorizzato l'indizione della procedura di gara per affidare in concessione il servizio di gestione dell'impianto sportivo sito in piazza Venezia a Trento identificato catastalmente dalla particella edilizia 3218/1 del C.C. Trento.

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta** ai sensi dell'articolo 60 del **D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50** e succ. mod. e int. (di seguito **Codice**), con aggiudicazione secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss. m. e i., da svolgersi mediante **gara telematica** sulla piattaforma Mercurio tramite il Sistema SAP-SRM.

Tutta la documentazione integrale di gara è disponibile:

- all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet <https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it> (Mercurio - nuova piattaforma V7) previa registrazione;
- sul sito Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici (SICOPAT) al seguente indirizzo <https://contrattipubblici.provincia.tn.it/Contratti-pubblici/Bandi-avvisi-esiti//>

Il Comune di Trento (Progetto Sport) si avvale, quale sistema informatico per lo svolgimento della gara in oggetto, del Sistema Informatico SAP-SRM per le procedure telematiche di affidamento, di seguito chiamato **Sistema**.

Il Sistema è accessibile all'indirizzo <https://www.acquistionline.provincia.tn.it/mercurio/>.

Per accedere al Sistema è necessario:

- possedere la dotazione tecnica minima indicata nelle istruzioni contenute nella parte relativa a "Nuova piattaforma V 7-Risposta alle gare telematiche – Fornitori – Luglio 2018 ver. 02.0", di seguito denominata **Guida Operativa** disponibile all'indirizzo sopraindicato in *Area Fornitori* sezione *Gare telematiche ad evidenza pubblica /manualistica*.
- essere registrati al Sistema SAP-SRM disponibile su Mercurio – V7. Se non già registrato, l'utente è tenuto a richiedere la registrazione. Le istruzioni e la documentazione che l'utente è tenuto a presentare per essere registrato al Sistema sono indicate in *Area Fornitori* sezione *Gare telematiche ad evidenza pubblica/Guida operativa* alla registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento / *iscrizione*.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, almeno uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio deve essere registrato a Sistema.

La registrazione a Sistema non avviene contestualmente alla richiesta, ma sono necessari alcuni giorni. Si invitano pertanto gli operatori economici a registrarsi in tempo utile per poter inviare l'offerta.

Gli operatori economici già in possesso delle credenziali di accesso non devono procedere ad una nuova registrazione.

Eventuali **richieste di assistenza** di tipo informatico **riguardanti le questioni concernenti l'inserimento a Sistema** delle proprie offerte devono essere effettuate contattando il **call center** del Gestore del Sistema (CSD) al numero **0461 800786**.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile alle richieste al CSD le stesse devono essere effettuate almeno **24 (ventiquattro) ore prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. **Oltre tale termine non è garantita l'assistenza.**

Ai sensi dell'articolo 79, comma 5 bis, del Codice, qualora si verifichi un **mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma informatica** – accertato dal gestore del sistema - tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della L.P. 2/2016 e ss. m. e i, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la Stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Detti provvedimenti vengono pubblicati sul sito internet dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici (SICOPAT).

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

La procedura di gara è regolata dal presente Disciplinare nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento alla L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. e ii., recante la "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento", dal Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64 e dal Regolamento di attuazione della L.P. 19.07.1990 n. 23, approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg. e ss.mm., in quanto compatibile con le disposizioni della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.s. mm. La procedura di gara è altresì disciplinata dalla L.P. 09.03.2016 n. 2 e s.m. "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e dal Codice, ove espressamente richiamati.

2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite PEC al seguente indirizzo: sport@pec.comune.trento.it entro il termine indicato nella prima pagina del presente Disciplinare.

In ogni richiesta di chiarimento deve essere indicato nell'oggetto il **numero di gara telematica** richiamato nella prima pagina del presente Disciplinare.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti (presentate in tempo utile) vengono fornite **esclusivamente mediante pubblicazione, sul sito dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici (SICOPAT)** e si intendono note a tutti i concorrenti. E' fatta salva la possibilità per i concorrenti di chiederne l'invio a mezzo PEC con specifica richiesta scritta all'indirizzo PEC sopra riportato. Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice le risposte verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

3. COMUNICAZIONI

Ai fini di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, commi 2-bis, e 5 del Codice e dell'articolo 25 della L.P. n. 2/2016 e ss.m. e i..

Salvo quanto disposto al punto 2 del presente Disciplinare, **tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite PEC all'indirizzo sport@pec.comune.trento.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.**

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), gruppo europeo di interesse economico (GEIE), aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. FIRMA DIGITALE

Tutti i file allegati costituenti l'offerta del concorrente sottoscritti digitalmente devono essere firmati con firma CADES (file con estensione .P7M) e/o con firma PADES (file con estensione .PDF). Per maggior dettaglio si veda la parte relativa alla "Firma digitale e marcatura temporale" della Guida Operativa disponibile all'indirizzo <https://www.acquistionline.provincia.tn.it/mercurio/> - Sezione Area Fornitori - nella parte relativa a Gare telematiche ad evidenza pubblica/manualistica.

Tutta la documentazione descritta ai successivi paragrafi deve essere **sottoscritta da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, in qualità di legale rappresentante o procuratore**

dell'impresa medesima. Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione di partecipazione di cui al punto 13.1 del presente disciplinare ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) firmato digitalmente (in formato .pdf (PADES) o .pdf.p7m (CADES) con firma valida) e caricato a Sistema come "Allegato Amministrativo".

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Allegato 1: capitolato e i suoi allegati (di seguito **Capitolato**);
- Allegato 2: modulo dichiarazione di partecipazione;
- Allegato 3: patto di integrità;
- Allegato 4: modulo richiesta sopralluogo facoltativo;
- Allegato 5: modulo per l'elaborazione dell'offerta tecnica;
- Allegato 6: modulo per la presentazione dell'offerta economica;
- Allegato 7: dichiarazione di conformità, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in formato PDF – PDF/A attestante che il file in formato PDF – PDF/A contenente il PEF è stato generato dal file Excel;
- Allegato 8: fac-simile attestazione preliminare coinvolgimento Istituti Finanziatori;
- Allegato 9: informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possano comportare l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, **si invita il concorrente ad avvalersi dei moduli predisposti dall'Amministrazione e caricati a Sistema.** La scrupolosa compilazione dei modelli agevola i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni richieste.

6. OGGETTO, DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Trento intende affidare la "Concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo sito in piazza Venezia a Trento" come descritto nell'articolo 3 del Capitolato e suoi allegati (Allegato 1 al presente Disciplinare) - per un periodo pari a 9 (nove) anni per complessivi 108 (centotto) mesi decorrenti dalla data di consegna dell'impianto.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale può richiedere, tramite PEC, l'avvio del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m. e dell'articolo 32 del Codice.

L'avvio dell'esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di avvio del servizio con consegna dell'impianto sportivo.

Il valore complessivo della concessione è fissato in **Euro 1.459.193,25 (unmilionequattrocentocinquantanovemilacentonovantatremila/25) IVA ESCLUSA** (tenuto conto della riserva di proroga tecnica di un ulteriore anno di cui all'art. 7 del Capitolato, (Allegato 1

al presente Disciplinare). L'importo è stato determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 167 del Codice e dall'articolo 6 della L.P. 2/2016 e ss. mm. e sulla base delle risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) di massima, presente in allegato al Capitolato sopracitato.

L'esecuzione delle prestazioni, oggetto della concessione, non comporta interferenze, come da articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; non è previsto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze) e pertanto non è quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali.

Tutte le condizioni relative alla gestione dell'impianto ed ai rapporti tra Concessionario e Stazione appaltante sono disciplinati nel Capitolato e suoi allegati (Allegato 1 al presente Disciplinare).

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti, anche in forma associata, in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti prescritti dal successivo punto 8. del presente Disciplinare, di seguito specificati:

- le Associazioni;
- gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive associate, le Federazioni sportive; gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive associate e le Federazioni sportive devono risultare riconosciute dal Coni al momento della sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione;
- le Società sportive dilettantistiche, le Associazioni sportive dilettantistiche; le Società sportive dilettantistiche e le Associazioni sportive dilettantistiche devono risultare affiliate a Federazioni sportive e/o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (cioè iscritti nel relativo registro CONI);
- gli operatori economici con idoneità individuale di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice, lettere:
 - a) imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative;
 - b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane;
 - c) consorzi stabili;
- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice, lettere:
 - d) raggruppamenti temporanei di concorrenti;
 - e) consorzi ordinari di concorrenti;
 - f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
 - g) gruppo europeo di interesse economico;
- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara **in forma singola o associata**, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, dei requisiti per la partecipazione alla procedura di seguito indicati.

La verifica sull'aggiudicatario e sull'impresa ausiliaria avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi – AVCPass Accesso riservato all'Operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara e che deve essere inserito nella busta telematica "Documentazione amministrativa"; al riguardo, si rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta e la Stazione Appaltante provvede, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività sopra previste. In ogni caso qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione appaltante **si riserva la possibilità di effettuare direttamente le verifiche dei requisiti**.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

8.1. REQUISITI GENERALI dichiarazione di partecipazione (Allegato 2 al presente Disciplinare) parte 3 "Motivi di esclusione"

I concorrenti, **a pena di esclusione**, non devono essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano riportato condanne e/o sanzioni disciplinari per violazioni dell'ordinamento giuridico sportivo, e in particolare dello Statuto se trattasi di società sportiva, e delle norme federali.

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo il quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

8.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: dichiarazione di partecipazione (Allegato 2) parte 4 “Criteri di partecipazione”: - 4.A.1:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice:
 - iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o analogo registro di altro Stato della UE (come da allegato XVI al medesimo Codice) per attività compatibili (adeguate) a quelle oggetto della procedura; qualora non iscritti vanno specificati i motivi;
- b) per le associazioni:
 - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
 - avere un consiglio direttivo/consiglio di amministrazione o altro organo decisionale in carica, regolarmente eletto secondo le disposizioni del proprio Statuto;
 - aver registrato l'Atto costitutivo e Statuto all'Ufficio del Registro – Agenzia delle Entrate;
 - avere nello Statuto indicato tra gli scopi lo svolgimento e la promozione dell'attività nel settore dello sport;
- c) per gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive associate e le Federazioni sportive:
 - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
 - risultare riconosciuti dal CONI;
- d) per le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche:
 - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
 - risultare affiliate a Federazioni sportive e/o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - essere iscritte al registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (qualora non iscritte vanno specificati i motivi).

8.3. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA: dichiarazione di partecipazione (Allegato 2) parte 4 “Criteri di partecipazione” – 4.A.2:

- a) solvibilità comprovata dalla copia dei bilanci che devono presentare una situazione almeno di pareggio per ciascuno degli esercizi del triennio 2018 - 2019 - 2020;

8.4. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI: dichiarazione di partecipazione (Allegato 2) parte 4 “Criteri di partecipazione” – 4.A.3:

- a) aver gestito regolarmente per almeno tre anni (36 mesi) continuativi nel quinquennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte un impianto sportivo dotato di almeno 2 (due) campi da tennis.

Il possesso del requisito deve essere dichiarato indicando le gestioni effettuate specificando il committente, sia pubblico che privato, il nome dell'impianto con la relativa ubicazione ed il periodo di gestione.

8.5. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del Codice.

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al punto 8.1. devono essere posseduti da ciascun componente l'operatore economico plurisoggettivo.

I requisiti di cui al punto 8.2. devono essere posseduti da ciascun componente l'operatore economico plurisoggettivo che assume la gestione degli impianti sportivi.

I requisiti di cui ai punti 8.3. e 8.4. devono essere posseduti complessivamente dai componenti l'operatore economico plurisoggettivo che assume la gestione degli impianti sportivi.

8.6. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al punto 8.1. devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al punto 8.2. devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate che assumeranno la gestione dell'impianto sportivo.

I requisiti di cui ai punti 8.3. e 8.4. devono essere posseduti dal consorzio, fatta salva, per i consorzi stabili, la verifica dell'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, ai sensi dell'articolo 47, comma 2-bis, del Codice.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice, così come specificati nei punti 8.3. e 8.4. del presente Disciplinare, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il presidente di gara impone, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Dirigente del Progetto Sport, in qualità di Presidente di gara, dispone che si richieda per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, il Presidente di gara procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Il subappalto non è consentito, come disposto nell'articolo 24 del Capitolato (Allegato 1 del presente Disciplinare).

Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di beni e prodotti, la relativa installazione e manutenzione.

11. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

Al fine di assumere cognizione diretta dei luoghi oggetto del servizio e di garantire la massima informazione ai concorrenti tenuto conto della specificità delle prestazioni oggetto del contratto è data possibilità all'offerente di effettuare un sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo PEC **all'indirizzo sport@pec.comune.trento.it** entro il termine indicato nella prima pagina del presente **Disciplinare**, utilizzando il modulo richiesta sopralluogo. (Allegato 4).

Nella richiesta devono essere indicati i seguenti dati: denominazione, ragione sociale, sede legale, recapito telefonico e indirizzo e-mail del richiedente, generalità del/i soggetto/i incaricato/i (massimo due soggetti) ad effettuare il sopralluogo; il recapito telefonico e l'indirizzo mail a cui il richiedente desidera essere contattato per l'assunzione degli accordi necessari.

La data e l'ora del sopralluogo sono comunicati dalla Stazione appaltante ai concorrenti con 2 giorni di anticipo.

Alle richieste pervenute successivamente alla scadenza del termine sopra indicato l'Amministrazione dà corso unicamente dopo aver soddisfatto le richieste pervenute entro i termini e solo nel caso in cui residuino periodi a disposizione dell'Amministrazione stessa.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale, procuratore o direttore tecnico dell'operatore economico concorrente in possesso del documento di identità, o da un soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega con allegata copia del documento di identità del delegante.

Il/i soggetto/i delegato/i ad effettuare il sopralluogo non può/possono ricevere l'incarico da più concorrenti.

L'Amministrazione verifica che l'incaricato dall'operatore economico richiedente rientri nelle figure sopra indicate.

L'incaricato dell'operatore economico deve essere munito di documentazione necessaria a dimostrare la propria qualifica (in caso di legale rappresentante o direttore tecnico) o di procura (in caso di procuratore) o di documentazione comprovante il suo status di soggetto delegato.

A conclusione del sopralluogo l'Amministrazione redige in duplice copia il verbale attestante l'avvenuto sopralluogo, di cui una copia è consegnata al soggetto incaricato dall'operatore economico.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, aggregazione di imprese di rete, GEIE, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, consorziati o aggregati in rete o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario aggregazione di imprese di rete non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Qualora l'effettuazione del sopralluogo dovesse essere impedito dalle limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche sul territorio imposti per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l'operatore economico ne dà tempestiva comunicazione e la Stazione appaltante fornisce istruzioni per ottenere le necessarie informazioni con strumenti alternativi.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente gara è individuata a Sistema con il numero indicato nella prima pagina del presente Disciplinare.

Per essere ammesso alla gara telematica, l'operatore economico deve inviare la propria offerta **esclusivamente attraverso il Sistema SAP-SRM**, secondo le modalità illustrate di seguito e specificamente indicate nella "Guida Operativa". Non sono ammesse offerte inoltrate con mezzi diversi dall'utilizzo del Sistema SAP-SRM.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate alle sezioni III e IV della Guida Operativa.

I soggetti interessati devono caricare a sistema entro la "Scadenza del termine di presentazione delle offerte" indicato nella prima pagina:

- la documentazione amministrativa come "Allegato amministrativo";
- l'offerta tecnica come "Allegato tecnico";
- l'offerta economica come "Allegato economico".

Il mancato rispetto di tale termine comporta l'**esclusione dalla gara a norma dell'art. 18 della L.P. n. 2/2016 e s.m.**. Le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Scaduto il termine, il Sistema non consente più di inviare l'offerta né di modificarla o cancellarla se già inviata.

Si richiede di rendere le dichiarazioni contenute nelle buste telematiche "Allegato amministrativo", "Allegato tecnico" e "Allegato economico" utilizzando i modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9, del Codice secondo quanto previsto dal punto 14. del presente Disciplinare.

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Gli operatori economici interessati devono classificare, nella categoria “Allegato amministrativo”, i documenti indicati di seguito:

- A) Dichiarazione di partecipazione (Allegato 2) in formato PDF, firmata digitalmente;
- B) DGUE e dichiarazioni integrative (in alternativa alla dichiarazione di cui al punto precedente);
- C) Documentazione in caso di avvalimento (eventuale);
- D) PASSOE relativo al concorrente e all'eventuale ausiliaria;
- E) Patto di integrità (Allegato 3);
- F) Ricevuta di pagamento del contributo A.N.A.C.

13.1. DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

La dichiarazione di partecipazione **deve essere** resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., utilizzando il modulo **DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE**, Allegato 2 al presente Disciplinare, reso disponibile sul Sistema all'interno della documentazione di gara.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, G.E.I.E., il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Tutti i requisiti di cui alla dichiarazione di partecipazione devono essere posseduti per l'intera durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto.

La dichiarazione è resa e sottoscritta digitalmente:

- nel caso di operatore economico singolo, dal relativo legale rappresentante o persona in possesso dei poteri di rappresentare e impegnare validamente l'operatore economico;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante o procuratore del mandatario/capofila;
- nel caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, dal relativo legale rappresentante (o persona in possesso dei poteri di rappresentare e impegnare validamente l'operatore economico) del Consorzio e di ogni impresa consorziata partecipante alla procedura;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante o procuratore di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i aggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo

legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, legale rappresentante o procuratore di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

L'operatore economico, con motivata e comprovata dichiarazione da inserire nella dichiarazione di partecipazione, può dare puntuale evidenza che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione tale offerta è considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 2/2016 e per quanto non previsto dagli articoli 53 e 76 del Codice.

13.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L'operatore economico, in sostituzione della dichiarazione di partecipazione di cui al punto precedente, può utilizzare il Documento di gara unico europeo (DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016) che, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m., deve essere **caricato a Sistema** nella categoria "Allegato amministrativo".

In caso di utilizzo del DGUE è onere del concorrente:

- aggiornare il modello di DGUE con le dichiarazioni integrative che tengano conto delle intervenute modifiche normative;
- inserire, nella categoria "Allegato amministrativo" le ulteriori dichiarazioni relative alla presente procedura di concessione.

13.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI IN CASO DI AVVALIMENTO

In caso di ricorso all'avvalimento di cui al punto 9. del presente Disciplinare, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice l'operatore economico ausiliario deve firmare digitalmente e caricare a Sistema nella categoria "Allegato amministrativo" la seguente documentazione:

1. dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da un rappresentante dell'operatore economico ausiliario, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm., attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da un rappresentante dell'operatore economico ausiliario ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm. con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. copia del contratto originale in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. A tal fine, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D.P.R. 207/2010, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a. l'oggetto di avvalimento ovvero le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b. la durata;
 - c. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;

13.4. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata i partecipanti devono firmare digitalmente e caricare a Sistema nella categoria "Allegato amministrativo" la seguente documentazione, con la precisazione che le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e con le modalità del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica informatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico informatico o scrittura privata autenticata informatica e relativa procura risultante da atto pubblico informatico;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti di servizio - ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili - che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica informatica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti di servizio - ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili - che sono eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti di servizio - ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili - che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti di servizio - ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili - che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'operatore economico mandatario. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente ed è obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.;
- dichiarazione che indichi le parti di servizio - ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili - che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio - ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili - che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, è conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti di servizio - ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili - che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.

13.5. PASSOE

Ciascuna Impresa partecipante deve firmare digitalmente e caricare a Sistema nella categoria "Allegato amministrativo" il "PASSOE" di cui al punto 8. del presente Disciplinare.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di consorzio deve essere generato un PASSOE di gruppo nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPass;

13.6. PATTO DI INTEGRITÀ

Il Patto di integrità deve essere sottoscritto e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente medesimo e caricato a sistema nella categoria "Allegato amministrativo".

Nel caso di concorrenti non partecipanti singolarmente il patto di integrità deve essere sottoscritto digitalmente dai medesimi soggetti indicati per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione di cui al punto 13.1.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità - Allegato 3 al presente Disciplinare costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012 e s.m..

13.7. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo calcolato, tenendo conto anche delle opzioni di proroga, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC N. 1197 del 18 dicembre 2019, pubblicata sul sito dell'A.N.A.C. nella sezione "Contributi in sede di gara" e caricano a Sistema la ricevuta del pagamento **firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore classificandola nella categoria "Allegato amministrativo"**.

L'importo del versamento è pari a **Euro 140,00**.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

In caso di mancato caricamento a Sistema della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., a condizione

che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il Presidente di gara esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 e s.m.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Fermo restando le previsioni dell'articolo 4 bis della L.P. n. 2/2020 e s.m., le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa richiesta, e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi delle dichiarazioni e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico e con riferimento alle dichiarazioni e alla documentazione richiesta dal presente Disciplinare valgono le seguenti regole:

- **Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;**
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e delle altre dichiarazioni integrative e ulteriori richieste, e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione del Patto di integrità sottoscritto dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo, la mancata sottoscrizione digitale del Patto di integrità dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo e/o la presentazione del Patto di integrità integrato con postille e/o condizioni non previste è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta o di condizioni di partecipazione alla gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva, sono sanabili;
- non è ammessa regolarizzazione dei documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica.

Ai fini della sanatoria il Presidente di gara provvede ad assegnare al concorrente, attraverso comunicazione ai sensi del punto 3 "Comunicazioni", un termine non superiore a dieci giorni decorrenti dalla nota di richiesta, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, il Presidente di gara procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Presidente di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Presidente di gara invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'articolo 23 della L.P. 2/2016 e s.m. il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra viene disposto come sopra meglio specificato, fermo restando che a norma dell'articolo 4 bis della L.P. n. 2/2020 e s.m. l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie.

15. OFFERTA TECNICA

Tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica devono essere, **a pena di esclusione**, firmati digitalmente e caricati a Sistema classificandoli nella categoria "Allegato tecnico".

L'offerta tecnica è costituita da una proposta gestionale dell'impianto sportivo e di organizzazione delle attività sportive da redigersi sul modulo per l'elaborazione dell'offerta tecnica (Allegato 5) che contiene gli elementi utili ai fini dell'attribuzione del punteggio. L'offerente, se ritiene, può chiarire i vari elementi di cui si compone l'offerta tecnica allegandovi un'ulteriore relazione esplicativa.

L'offerta tecnica deve essere redatta nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale sito in piazza Venezia a Trento, allegato 1 al presente Disciplinare, i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili.

Quanto illustrato e proposto nell'offerta tecnica deve trovare riscontro nel Piano Economico Finanziario allegato all'offerta economica.

L'offerta tecnica di cui sopra deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della Dichiarazione di cui al punto 13.1.

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo forma oggetto di precisa obbligazione contrattuale.

La mancanza dei suddetti documenti comporta **l'esclusione dalla procedura di gara**.

I Concorrenti non possono pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa.

Le offerte condizionate o duplici (con alternative) non sono ritenute valide e non vengono prese in considerazione.

NB

L'inserimento di riferimenti o elementi concernenti l'offerta economica all'interno dell'offerta tecnica (ivi compreso il caricamento a Sistema come "Allegato Tecnico" di un documento facente parte dell'offerta economica o contenente altri dati economici) comporta l'esclusione dalla gara.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è costituita dai seguenti documenti, che devono essere, a **pena di esclusione**, firmati digitalmente e caricati a Sistema classificandoli nella categoria "Allegato economico":

- A) Modulo per la presentazione dell'offerta economica (Allegato 6);
- B) Piano Economico Finanziario (PEF), redatto secondo le Linee guida per la redazione del PEF (allegato 3 al Capitolato), in formato PDF – PDF/A, asseverato ai sensi di legge ;
- C) File Excel (.xls, .xlsx, .xlsm) - indicato quale Caso Base nell'articolo 1 del Capitolato - utilizzato per generare il file PDF, di cui alla lettera precedente, con formule aperte e macro attive al fine di permettere al Presidente di gara di poter effettuare le opportune verifiche;
- D) Dichiarazione di conformità, (Allegato 7) resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in formato PDF – PDF/A firmata digitalmente, attestante che il file (di cui alla lettera C) in formato PDF – PDF/A contenente il PEF è stato generato dal file Excel (di cui alla lettera B). Resta fermo che in caso di discordanze tra il contenuto del file in formato Excel e quello del file in formato PDF – PDF/A, prevale quest'ultimo;
- E) Relazione illustrativa del PEF, comprensiva di Cronoprogramma degli interventi e dei costi della manodopera e oneri di sicurezza;
- F) Documento attestante il preliminare interesse di massima al finanziamento dell'operazione da parte di un istituto di credito, redatto su carta intestata della banca/istituto coinvolto - c.d. soft commitment - (fac-simile Allegato 8) Attestazione preliminare coinvolgimento Istituti Finanziatori (il documento non è necessario nel caso in cui il partecipante ricorra esclusivamente all'autofinanziamento);
- G) Documento di sintesi generato dal Sistema (nel quale figura il canone annuale offerto).

La formulazione dell'offerta economica avviene, utilizzando il modulo (Allegato 6 al presente Disciplinare), mediante l'indicazione del **CANONE ANNUO DI CONCESSIONE OFFERTO** espresso a valori 2021. Sono ammesse solo offerte pari o in aumento rispetto al canone annuo previsto a base di gara pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA ESCLUSA.

Il canone indicato nell'offerta economica deve trovare corrispondenza con il canone annuale (o suo rateo) indicato nel primo anno del PEF e con il canone indicato nel documento di sintesi.

A pena di esclusione dalla gara non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all'importo del canone annuo posto a base di gara o comunque condizionate o parziali.

In caso di discordanza fra i dati indicati nell'offerta economica e quelli riportati negli altri documenti presentati da ciascun concorrente, prevarranno i dati ricavabili dal PEF in formato PDF – PDF/A asseverato.

Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell'offerta da parte di un partecipante singolo si rinvia a quanto specificato nella Guida Operativa.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il documento di sintesi dell'offerta può essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del solo operatore economico capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Costituiscono **immediata causa di esclusione dalla gara**:

- la formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle indicate nel presente Disciplinare;
- la mancanza di sottoscrizione mediante firma digitale secondo quanto indicato;
- il mancato o l'errato caricamento a Sistema dell'offerta economica.

17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. 2/2016 e s.m., tenuto conto anche di quanto previsto dalla L.P. 2/2020 e s.m..

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
PUNTEGGIO COMPLESSIVO	100

L'aggiudicazione è disposta nei confronti del concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e cioè che abbia ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica e del punteggio complessivo dell'offerta economica.

In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'Impresa aggiudicataria avviene mediante estrazione a sorte.

La presentazione dell'offerta sottintende l'accettazione di tutte le condizioni contrattuali previste nel Capitolato e suoi allegati (Allegato 1) al presente Disciplinare.

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito ai singoli elementi sulla base dei criteri di valutazione quantitativi elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

ELEMENTI DELL'OFFERTA TECNICA	PUNTI MAX 80
A) Modalità di gestione operativa dell'impianto sportivo	Max 35 punti di cui
a1) Orario di apertura al pubblico dell'impianto indicazione degli orari giornalieri di apertura al pubblico dell'impianto. Il punteggio massimo, pari a 10 punti, è assegnato all'operatore che abbia offerto il monte ore complessivo settimanale più alto, risultante dall'orario di apertura indicato nell'offerta tecnica; per le altre offerte il punteggio è determinato proporzionalmente.	max 10 punti

a2) Orario di apertura del bar-ristorante indicazione del monte ore di apertura del bar-ristorante offerto. Il punteggio massimo, pari a 8 punti, è assegnato all'operatore che abbia offerto il monte ore complessivo settimanale più alto, risultante dall'orario di apertura indicato nell'offerta tecnica al netto delle 28 ore settimanali obbligatorie (4 ore giornaliere); per le altre offerte il punteggio è determinato proporzionalmente.		max 8 punti
a3) Garanzia di un sistema di ascolto a cadenza almeno annuale modalità di misurazione della qualità e del gradimento delle prestazioni erogate nell'ambito della concessione con riferimento ad un campione significativo degli utenti dell'impianto.		5 punti
a4) Esperienza nella gestione di impianti sportivi esperienza nella gestione di impianti sportivi dotati di almeno 2 campi da tennis - 1 punto per ogni anno di gestione (sono valutati gli anni interi pari a 365 giorni continuativi oltre i 3 anni già richiesti quale requisito di partecipazione alla gara, esperienza maturata non prima del 31.12.2005. Non sono valutati periodi inferiori all'anno).		max 12 punti
B) modalità di gestione delle attività sportive e proposta di organizzazione dell'impianto sportivo anche con riferimento a nuove attività		max 45 punti di cui
b1) Piano delle attività volte a favorire l'avviamento alla pratica del tennis ed alla valorizzazione della pratica sportiva nonché a favorire l'aggregazione sociale ed il collegamento con le realtà territoriali. E' richiesta la descrizione della tipologia, durata, frequenza, modalità organizzativa delle attività. Sono valutate le iniziative di durata pari ad almeno 4 ore nell'arco della giornata.		max 35 punti di cui
Attività sportive rivolte a favore di		(max 20 punti)
	Minori	1 punto per ogni iniziativa (max 5 punti)
	Diversamente abili	1 punto per ogni iniziativa (max 5 punti)
	scuole	1 punto per ogni iniziativa (max 5 punti)
	famiglie	1 punto per ogni iniziativa (max 5 punti)
Attività ludico aggregative, anche nel periodo estivo, rivolte a:		(max 15 punti)
	Minori	1 punto per ogni iniziativa (max 5 punti)
	Diversamente abili	1 punto per ogni iniziativa (max 5 punti)
	famiglie	1 punto per ogni iniziativa (max 5 punti)
b2) Presenza della scuola tennis		max 10 punti di cui
	club school	5 punti

	basic school	7 punti
	standard school	10 punti

Al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica elencati ed entro i limiti di punteggio previsti, si procede come segue.

Essendo gli elementi di valutazione di natura quantitativa, l'assegnazione del punteggio avviene in base alla corrispondenza di quanto offerto rispetto alle caratteristiche indicate e attribuendo il punteggio previsto per il singolo elemento nel limite massimo di punteggio indicato. Qualora nell'offerta le caratteristiche dell'elemento offerto non siano riconducibili a quelle descritte, all'elemento non è attribuito alcun punteggio.

Qualora un elemento non venga trattato o incluso nell'offerta tecnica a tale elemento viene attribuito un punteggio pari a 0 (zero).

La somma dei punti attribuiti a ciascun elemento elencato nella tabella sopra riportata determina il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica.

Una volta attribuiti i punteggi di cui sopra, si procede alla riparametrazione del punteggio totale complessivo dell'offerta tecnica riportando il punteggio totale complessivo più alto al valore massimo di 80 punti, previsti per l'offerta tecnica, e proporzionando a questo tutti gli altri punteggi totalizzati dagli altri partecipanti.

Nell'effettuazione dei calcoli per l'attribuzione di tutti i punteggi si tiene conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5 ed all'unità inferiore qualora la terza cifra sia pari od inferiore a 5.

17.2. CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base del seguente elemento:

ELEMENTI DELL'OFFERTA ECONOMICA	PUNTI MAX 20
RIALZO OFFERTO in euro sul canone annuo a base di gara (Euro 5.000,00 oltre IVA a - valore 2021) corrisposto a partire dal primo anno di concessione	Max 20 punti

Non sono ammesse offerte condizionate e/o al ribasso rispetto al citato canone annuo a base di gara.

Al fine dell'attribuzione del punteggio all'offerta economica, il Presidente di gara procede tenuto conto delle seguenti specificazioni:

il **RIALZO** offerto in euro è determinato tenuto conto del canone annuo a base di gara (Euro 5.000,00 a valore 2021 oltre IVA) corrisposto a partire dal primo anno di concessione. Costituisce rialzo l'ammontare offerto in più rispetto al canone annuo posto a base di gara. Il punteggio è assegnato attribuendo il punteggio massimo, pari a 20 punti, all'operatore che ha offerto il rialzo più alto; per le altre offerte il punteggio è determinato proporzionalmente con la seguente formula:

$$P_i = 20 \cdot \frac{R_i}{R_{max}}$$

Dove:

P_i = punteggio attribuibile all'offerta economica in esame;

R_i = rialzo offerto in Euro, dell'offerta i -esima;

R_{max} = valore, in Euro, del rialzo più alto offerto.

18. IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo si applica esclusivamente ad avvenuta aggiudicazione all'offerta economica e all'offerta tecnica presentate dall'Impresa aggiudicataria in sede di offerta (in quanto tali documenti scontano l'imposta di bollo). L'assolvimento di tale imposta è dovuta nella misura di € 16,00 ogni 4 facciate sulla documentazione che costituisce l'offerta presentata.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

19.1. GENERALITÀ

A causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ed in ragione dei provvedimenti emanati sia a livello nazionale che provinciale oltre che della L.P. n. 2/2020 art. 7 comma 5, è stata introdotta la modalità "seduta virtuale" per permettere agli offerenti di assistere alle operazioni di gara collegandosi da remoto tramite rete internet.

Alla "seduta virtuale" possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Per assistere alla "seduta virtuale" si invitano gli offerenti a seguire le istruzioni che verranno fornite nella comunicazione di convocazione pubblicata sul sito Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici (Sicopat) <https://contrattipubblici.provincia.tn.it/> almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata.

L'assegnazione del punteggio avviene su criteri quantitativi. Ai sensi dell'art. 2 comma 5 della L.P. n. 2/2020 e s.m. non è prevista la nomina della Commissione tecnica in quanto i punteggi relativi all'offerta saranno calcolati sulla base di criteri esclusivamente quantitativi come previsto nel punto 17.1 del presente Disciplinare.

Il Presidente di gara procede, in apposite sedute, alla verifica delle dichiarazioni e della documentazione prodotta dagli offerenti e alla conseguente attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica.

Il Presidente di gara di cui all'art. 37 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento opera alla presenza di due testimoni.

Alle sedute è presente il Segretario generale (o il Vice Segretario Generale) in qualità di Ufficiale Rogante e ne autentica i verbali per certificare la veridicità dei relativi contenuti rispetto allo svolgimento della gara.

Il verbale di gara è sottoscritto dal Presidente della gara e dai testimoni e costituisce provvedimento di ammissione o esclusione dalla gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il Presidente di gara provvede a comunicare l'esclusione dalla gara nei seguenti casi:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella busta telematica amministrativa e/o tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera a) del Codice, in quanto il Presidente di gara abbia ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi, o qualora il Presidente di gara abbia verificato che l'offerta economica sia in ribasso rispetto all'importo a base di gara;
- qualora all'interno del PEF presentato si riscontri la mancata rappresentazione di quanto indicato nell'offerta tecnica, e/o la non coerenza e/o la non congruità con quanto indicato nel modulo per la formulazione dell'offerta tecnica e/o nell'offerta economica, ovvero quando alla mancata coerenza e/o congruità non venga in alcun modo data giustificazione nella relazione al PEF presentata.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente Disciplinare, il Presidente di gara può comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

In tali casi il Presidente di gara procede, anche per il tramite del Responsabile del procedimento, alle comunicazioni previste dall'articolo 25 della L.P. 2/2016 e s.m. e dell'articolo 76, comma 5, lettera b), del Codice.

19.2. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Presidente di gara, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nella prima seduta, procede, attraverso apposita funzione prevista a Sistema, alla presenza dei due testimoni, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e contenuti nell'“Allegato amministrativo”. Il Presidente di gara verifica la sussistenza della documentazione richiesta e la regolarità e completezza della documentazione diversa e ulteriore rispetto a quella relativa ai motivi di esclusione e ai criteri di selezione e, in caso di esito negativo, dispone il soccorso istruttorio secondo quanto previsto al punto 14. del presente Disciplinare sospendendo a tal fine la seduta.

Al termine di tali operazioni il Presidente di gara dispone le esclusioni e le ammissioni al prosieguo della procedura di gara.

19.3. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA

Il Presidente di gara, in seduta pubblica, procede ad aprire le buste telematiche contenenti le offerte tecniche presentate dagli offerenti ammessi.

Il Presidente di gara **procede, di seguito e sempre in seduta pubblica, a constatare la consistenza della** documentazione nelle stesse contenute e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Il Presidente di gara, quindi, dichiara chiusa la fase pubblica della gara ed i lavori procedono in seduta riservata con l'esame dei documenti caricati a Sistema come “Allegato tecnico” da ciascuno dei soggetti ammessi per la verifica della loro conformità alle prescrizioni del presente disciplinare e la conseguente ammissione al prosieguo della gara.

Il Presidente di gara procede all'attribuzione dei punteggi con le modalità ed i criteri indicati nel punto 17.1. nel presente Disciplinare, documentando le operazioni in apposito verbale e verificando la conseguente ammissione al prosieguo della gara.

Al termine dell'analisi di tutta la documentazione tecnica presentata da ciascun concorrente ed alla attribuzione dei relativi punteggi, il Presidente di gara procede alla riparametrazione del punteggio totale complessivo di ciascuna offerta tecnica riportando il punteggio totale complessivo dell'offerta che ha ottenuto il punteggio più alto al valore massimo di 80 punti, previsto per l'offerta tecnica, e proporzionando a questo tutti gli altri punteggi totalizzati dagli altri partecipanti.

Il Presidente di gara ha la facoltà di convocare i concorrenti per avere chiarimenti o ragguagli sull'offerta presentata: la convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo PEC. I chiarimenti forniti dal concorrente sono assunti a verbale ad integrazione dell'offerta presentata dallo stesso qualora non ne comporti modificazione a danno degli altri partecipanti.

Il Presidente di gara ha la facoltà di disporre motivatamente **l'esclusione dalla gara** nel caso in cui un'offerta sia ritenuta dallo stesso assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara e ne dà comunicazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 2/2016 e s.m. e dell'articolo 76, commi 2-bis e 5, lettera b), del Codice.

19.4. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA

Il Presidente di gara in seduta pubblica di gara dà illustrazione del verbale della seduta riservata (mediante lettura dei punteggi complessivi assegnati a ciascun offerente) e pronuncia pubblicamente le eventuali esclusioni disposte. In tali ultimi casi procede - anche per il tramite del Responsabile del procedimento - alle comunicazioni previste dall'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 76, comma 5 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Il Presidente di gara in seduta pubblica procede all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, ad accertare la regolarità e completezza della documentazione nelle stesse contenuta e a disporre l'ammissione alla gara o l'esclusione (ove ricorrano le cause di esclusione espressamente previste dal presente disciplinare).

Il Presidente di gara non procede all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche degli offerenti esclusi.

Il Presidente di gara procede, quindi, alle operazioni di valutazione delle offerte economiche ammesse assegnando il relativo punteggio secondo le modalità indicate nel punto 17.2. del presente Disciplinare.

19.5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Concluse le operazioni sopra descritte, in seduta pubblica, infine, il Presidente di gara procede alla formazione della graduatoria provvisoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il partecipante che abbia ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procede mediante sorteg-

gio.

Il Presidente di gara, in seduta riservata, procede a valutare l'offerta economica del primo classificatosi al fine di verificarne la congruità e coerenza con l'offerta tecnica presentata e con quanto riportato nel Piano Economico Finanziario presentato.

20. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Presidente di gara, successivamente, procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara nella quale ammette le offerte o le esclude.

Concluse le operazioni predette, il Presidente di gara procede a formare la graduatoria definitiva delle offerte ammesse e ad aggiudicare la gara all'offerente classificatosi al primo posto della graduatoria a norma dell'articolo 4 bis, comma 6 della L.P. 2/2020 e s.m..

Il Presidente di gara ha la facoltà di non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

È facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua o conveniente per l'Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta idonea a soddisfare gli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

L'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara è definitiva e non è soggetta ad approvazione, fatte salve le verifiche circa l'assenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di partecipazione, dichiarati nella Dichiarazione di partecipazione.

21. VERIFICA DEI REQUISITI

A norma dell'art. 4 bis della L. P. n. 2/2020 e s.m. l'Amministrazione procede nei confronti del soggetto aggiudicatario alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara in conformità al presente disciplinare di gara tramite l'acquisizione mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio) della documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti.

Ai sensi dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020 e s.m. per l'impresa aggiudicataria, nel caso in cui dalla verifica della documentazione sopra descritta, la Stazione appaltante rilevi in capo all'aggiudicataria l'insussistenza dei requisiti di idoneità tecnica o la sussistenza di motivi di esclusione la Stazione appaltante procede, con atto motivato, all'annullamento dell'aggiudicazione ed alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. per i provvedimenti di competenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 4 bis comma 5 della L.P. n. 2/2020 e s.m. la Stazione appaltante può in ogni caso verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli

affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Rimane ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

In caso di imprese appartenenti ad uno Stato membro della UE l'Amministrazione provvede a richiedere direttamente all'Impresa stessa la documentazione necessaria.

In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite dell'Impresa capogruppo) con riferimento a ciascuna delle Imprese raggruppate nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare.

In caso di Consorzi la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite del Consorzio) con riferimento al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare e dalla normativa vigente in materia di partecipazione alla gara dei consorzi.

In ogni caso le verifiche sopra indicate sono condotte con riferimento a tutti gli operatori economici chiamati a produrre il DGUE a norma del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge 11 novembre 2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiede solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 28 novembre 2005 n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

In fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara l'Amministrazione applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m..

In caso di mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente di gara o del RUP o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto – procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'annullamento dell'aggiudicazione ed alla segnalazione del fatto ad A.N.AC. per i provvedimenti e le misure sanzionatorie di competenza e aggiudica la gara al soggetto secondo in graduatoria.

A norma dell'art. 4 bis comma 3 della L.P. n. 2/2020 e s.m. l'Amministrazione aggiudicatrice verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali, richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di ulteriore documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

L'Amministrazione richiede all'Impresa aggiudicataria la presentazione della documentazione (in originale o in copia autenticata e debitamente bollata) necessaria per la comprova degli ulteriori requisiti richiesti così come indicata al punto 8.4. "Requisiti di capacità tecniche e professionali" del presente disciplinare **da presentare entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.**

22. ADEMPIMENTI E STIPULA DEL CONTRATTO

Il soggetto aggiudicatario deve procedere all'assolvimento degli adempimenti di seguito descritti.

1. Prima della stipula del contratto:

- A) Effettuare il **versamento delle spese contrattuali** nell'importo richiesto dall'Amministrazione stessa.

In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'Impresa capogruppo. In caso di Consorzi gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio.

- B) Trasmettere la **documentazione comprovante la costituzione della CAUZIONE DEFINITIVA** nella misura fissata dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e, quindi, nella misura del 10% del valore complessivo della concessione come definito nell'art. 8 del capitolato (Allegato 1 al presente Disciplinare).

Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. nel rispetto di quanto già precisato nell'art. 29 del Capitolato (Allegato 1 al presente Disciplinare). A tal fine è necessario che l'Impresa allegghi alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva le certificazioni richieste per l'ottenimento delle riduzioni indicate dalla norma citata (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta. La costituzione della suddetta cauzione definitiva deve avvenire con le modalità e nel rispetto di quanto indicato nel sopra citato art. 29 del Capitolato (Allegato 1 al presente Disciplinare). Nel caso di fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nell'articolo sopra indicato, ove l'aggiudicatario non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'aggiudicatario stesso. A norma dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la mancata costituzione della presente cauzione entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento in concessione e la Stazione appaltante aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria. In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'operatore economico capogruppo e la garanzia deve riferirsi a tutti gli operatori economici aderenti l'ATI. In caso di Consorzi gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio e la garanzia deve riferirsi sia al Consorzio che a tutte le Imprese consorziate esecutrici delle prestazioni.

- C) Comunicare le informazioni relative alla **composizione societaria** ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187. In caso di raggruppamento la suddetta documentazione deve essere prodotta da parte di ciascun operatore economico raggruppato.

In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

- D) **Assolvere all'imposta di bollo** di cui al punto 18 del presente Disciplinare, relativamente all'offerta economica e all'offerta tecnica presentate.

- E) Stipulare apposita **polizza assicurativa** nel rispetto di quanto definito nell'articolo 25 del Capitolato (Allegato 1 al presente Disciplinare), inviandone copia alla Stazione appaltante.

In caso di raggruppamento deve essere prodotta dall'operatore economico capogruppo in nome e per conto proprio e di tutti gli operatori economici raggruppati e deve recare la precisa indicazione di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento.

In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio e con riferimento ai consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa.

L'Amministrazione appaltante richiede, inoltre, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la presentazione della seguente documentazione:

- il **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata informatica (oppure da copia autenticata informatica della medesima), dal cui testo risulti espressamente:
 - che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
 - che il predetto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare a una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare;
 - che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della stazione appaltante;
 - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante in relazione alla concessione, anche dopo la verifica finale fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite trattandosi di raggruppamenti di tipo "orizzontale";
 - l'espressa indicazione della quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione delle prestazioni comprese nell'appalto di ciascuna Impresa facente parte dello stesso;
 - l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m.
- la **PROCURA** - in carta legale - relativa al suddetto mandato risultante da Atto pubblico informatico (oppure copia notarile informatica - in carta legale - dello stesso atto).
E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico informatico.

Fermo quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è **vietata** qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento aggiudicatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione con facoltà del Comune di aggiudicare la gara al secondo in graduatoria e fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito dal Comune.

2. Prima dell'avvio delle attività:

- secondo quanto previsto all'articolo 21 del Capitolato (Allegato 1 al presente Disciplinare), depositare in Comune la documentazione che attesti l'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'articolo 32 del Codice: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dal Comune. Qualora l'operatore economico aggiudicatario non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato al soggetto aggiudicatario dal Comune, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m. e in ogni altro caso in cui non si possa

addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile al soggetto aggiudicatario, il Comune procede a richiedere il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva per il Comune di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

23. TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 ter, della L.P. 2/2020 e succ. mod. l'aggiudicazione avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Il suddetto termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del disciplinare, termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ecc.). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note della Stazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto, inoltre, è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

24. NUOVO AFFIDAMENTO

A norma dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, il Comune, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del periodo di concessione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

25. TUTELA DELLA PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara sono trattati secondo le regole dettate dal Regolamento UE n. 2016/679 fatto salvo quanto disposto all'articolo 15 del presente Disciplinare.

In caso il concorrente presenti dichiarazione che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali, il Comune consente l'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 6, del Codice. In mancanza di presentazione di tale dichiarazione, ai sensi della L.P. 23/1992, e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. di data 5 luglio 2007, consente, ai concorrenti che lo richiedano, l'accesso all'offerta tecnica mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti è consentito solo dopo l'aggiudicazione.

26 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra Comune e operatori economici è devoluta all'Autorità giudiziaria competente avanti il Foro di Trento.

27. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) di gara è la Dirigente del Progetto Sport del Comune di Trento.

ALLEGATI:

- Allegato 1: capitolato e i suoi allegati;
- Allegato 2: modulo dichiarazione di partecipazione;
- Allegato 3: patto di integrità;
- Allegato 4: modulo richiesta sopralluogo facoltativo;
- Allegato 5: modulo per l'elaborazione dell'offerta tecnica;
- Allegato 6: modulo per la presentazione dell'offerta economica;
- Allegato 7: dichiarazione di conformità, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in formato PDF – PDF/A attestante che il file in formato PDF – PDF/A contenente il PEF è stato generato dal file Excel;
- Allegato 8: fac-simile attestazione preliminare coinvolgimento Istituti Finanziatori;
- Allegato 9: informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679.